

DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2015
376/2015/R/EEL

RICONOSCIMENTO, A COFELY ITALIA S.P.A., DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'OBBLIGO
DI ACQUISTO DEI CERTIFICATI VERDI PER L'ANNO 2010, IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO
DI BOFFALORA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 23 luglio 2015

VISTI:

- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04 (di seguito: deliberazione 8/04) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05 (di seguito: deliberazione 101/05) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione 113/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 81/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 81/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 527/2014/E/efr (di seguito: deliberazione 527/2014/E/efr);
- il parere n. 4390/2007 rilasciato dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato, in data 27 maggio 2008;
- la lettera di Cofely Italia Spa del 4 febbraio 2015, prot. Autorità n. 5192 del 12 febbraio 2015 (di seguito: lettera del 4 febbraio 2015);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa (di seguito: GSE) del 8 gennaio 2015, prot. Autorità n. 795 del 12 gennaio 2015, come rettificata dal

medesimo GSE con lettera del 14 luglio 2015 (di seguito: lettera del 8 gennaio 2015).

CONSIDERATO CHE:

- il titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;
- con la deliberazione 113/06, l’Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall’adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 79/99 (di seguito: l’obbligo); tale obbligo è annualmente applicato alle società, non ai singoli impianti di produzione alimentati da fonti non rinnovabili;
- il punto 1 della deliberazione 113/06 ha previsto che, ai fini dell’applicazione del medesimo provvedimento, vengano applicati i criteri già adottati con le deliberazioni 8/04 e 101/05; e che, pertanto, il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde sia pari a:

$$V_m = Q_{GSE} \cdot P_{GSE} + Q_{IAFR} \cdot P_{IAFR}$$

dove:

- a. Q_{GSE} è la quota di certificati verdi nella titolarità del GSE;
 - b. P_{GSE} è il prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi nella titolarità dei produttori da Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (di seguito: impianti IAFR);
 - c. Q_{IAFR} è la quota di certificati verdi relativi alla produzione di impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR;
 - d. P_{IAFR} il costo medio di produzione, comprensivo della remunerazione del capitale di rischio, dell’energia elettrica da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR;
- in aderenza ai criteri richiamati al precedente alinea, l’Autorità ha calcolato il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde, aggiornando, anno per anno e a parità di formula, le modalità di quantificazione dei termini presenti nella formula medesima, e ha conseguentemente quantificato, per ogni società istante ed avente diritto, gli oneri complessivamente riconosciuti per gli obblighi dei diversi anni; in particolare, per l’obbligo dell’anno 2010 (riferito alle produzioni del 2009), il valore V_m è stato definito con la deliberazione 81/2012/R/eel, in misura pari a 52,14 €/CV.

CONSIDERATO CHE:

- l’impianto termoelettrico di Boffalora, nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 12 ottobre 2009, era nella titolarità della società Cofatech Energia S.r.l. (poi denominata Cofely Energia S.r.l. dal 12 ottobre 2009), mentre era nella titolarità

della società Boffalora Energia S.r.l. nel periodo compreso tra il 12 ottobre e il 31 dicembre 2009;

- l'energia elettrica prodotta dall'impianto di Boffalora nel 2009 è stata interamente ceduta al GSE nell'ambito di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip 6/92;
- la deliberazione 113/06 prevede che gli oneri derivanti dall'adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, siano riconosciuti ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, limitatamente all'energia elettrica prodotta da impianti per i quali si applica il predetto obbligo e ceduta al GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata;
- l'energia elettrica prodotta nell'anno 2009 dall'impianto di Boffalora non era stata contabilizzata ai fini dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi in capo a Cofely Energia S.r.l. e Boffalora Energia S.r.l. per l'anno 2010 poiché il medesimo impianto era classificato come cogenerativo rispondente ai requisiti previsti dalla deliberazione 42/02; pertanto, tale energia non era stata considerata ai fini del riconoscimento degli oneri derivanti dall'adempimento all'obbligo;
- con la deliberazione 527/2014/E/efr, l'Autorità, in esito alla verifica ispettiva effettuata presso l'impianto di Boffalora, tra l'altro, ha prescritto al GSE di assoggettare Cofely Italia S.p.a. (nel frattempo divenuta titolare dell'impianto) all'obbligo di acquisto dei certificati verdi in relazione all'energia elettrica prodotta nell'anno 2009;
- l'acquisto, da parte di Cofely Italia, dei certificati verdi necessari per adempiere all'obbligo di cui al precedente alinea comporta un beneficio per il sistema elettrico e, al tempo stesso, l'insorgere, in capo alla medesima società, di un maggiore onere per il quale, limitatamente all'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, è ammesso il riconoscimento secondo i criteri di cui alla deliberazione 113/06;
- Cofely Italia, con la lettera del 4 febbraio 2015, ha chiesto di effettuare una compensazione tra gli importi dovuti al GSE in attuazione della deliberazione 527/2014/E/efr e quelli alla medesima dovuti ai sensi della deliberazione 113/06.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che il GSE, nel dare seguito alla deliberazione 527/2014/E/efr, preveda una compensazione tra i maggiori oneri da imputare a Cofely Italia per l'acquisto dei certificati verdi necessari (come quantificati dal medesimo GSE) e gli oneri da riconoscere alla medesima secondo le medesime modalità previste dalla deliberazione 113/06 (entrambi afferenti alla produzione dell'anno 2009), accogliendo, pertanto, la richiesta formulata da Cofely Italia, poiché sono già disponibili tutti gli elementi necessari;
- quantificare gli oneri da riconoscere a Cofely Italia, in attuazione della deliberazione 113/06, sulla base dei dati resi disponibili dal GSE e di quelli già in possesso dell'Autorità, in relazione all'energia elettrica prodotta nel 2009 dall'impianto di Boffalora, applicando il valore V_m quantificato, per l'obbligo

dell'anno 2010 riferito alle produzioni del 2009, in 52,14 €CV (cioè 52,14 €MWh poiché 1 CV = 1 MWh), come meglio dettagliato nell'*Allegato A*;

- prevedere che gli oneri, di cui ai precedenti alinea, oggetto di riconoscimento, siano posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto, come già previsto dal punto 4 della deliberazione 113/06

DELIBERA

1. Il GSE, nel dare seguito alla deliberazione 527/2014/E/efr, prevede una compensazione tra i maggiori oneri da imputare a Cofely Italia S.p.a. per l'acquisto dei certificati verdi necessari (come quantificati dal medesimo GSE) e l'importo di cui al punto 2.
2. Gli oneri da riconoscere a Cofely Italia S.p.a., in attuazione della deliberazione 113/06 per l'obbligo dell'anno 2010 riferito alle produzioni del 2009, sono pari a 1.013.653,74 euro.
3. Gli oneri oggetto di riconoscimento, al punto 2, sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49, del Testo Integrato Trasporto.
4. La presente deliberazione viene trasmessa a Cofely Italia S.p.a., alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a..
5. La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni